



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ReI

(Reddito di Inclusione)

Agenda

Normativa di riferimento: istituzione ed evoluzione

Definizione e contenuto

Destinatari e requisiti

Misura

Decorrenza durata e modalità di erogazione

Ciclo di vita

Compatibilità attività lavorativa

Progetto personalizzato

Obblighi del beneficiario

ReI

Normativa di riferimento: istituzione ed evoluzione

Legge 15 marzo 2017 n. 33

Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147

Legge 27 dicembre 2017 n. 205

Circolare INPS n. 172 del 22/11/2017

Circolare INPS n. 57 del 28/03/2018



ReI

Normativa di riferimento: istituzione

Il **Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147**, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, attuativo della **legge 15 marzo 2017, n. 33**, contenente “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, ha istituito il ReI a decorrere dal **1° gennaio 2018**.



ReI

Legge di bilancio: evoluzione

La legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Circolare INPS n. 57 del 28 marzo 2018 e messaggio INPS n. 1972 dell'11 maggio 2018) ha introdotto delle modifiche al decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, in relazione:

- a) ai requisiti di accesso;
- b) all'importo della misura;
- c) al finanziamento.



ReI

Definizione

Il ReI è la **misura nazionale di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale**, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale.

Ha **carattere universale** ed è condizionato alla valutazione della situazione economica (**c.d. prova dei mezzi**) ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Il ReI sostituisce il SIA e l'ASDI.



ReI

Contenuto

Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:

- a) un beneficio economico;
- b) una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.



ReI

Destinatari e requisiti

Il ReI viene erogato, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che siano in possesso di **requisiti di residenza, economici, familiari (per le domande presentate fino al 31 maggio 2018) e di compatibilità.**

Tutti i requisiti sono autocertificati dal richiedente nella domanda.

I requisiti economici e di residenza devono sussistere al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, mentre quelli familiari (finché vigenti) devono essere presenti solo al momento della presentazione della domanda.

ReI

Requisiti: dettaglio



- Sito web
- Upload da web
- Cooperazione applicativa
- Residenza
- Cittadinanza contestualmente alla domanda o successivamente
- Donna in stato di gravidanza avanzato (per domande presentate fino al 31/5/18)
- Monitoraggio del rispetto del progetto
- Presenza minore / disabile con genitore o tutore / ultra55enne (per domande presentate fino al 31/5/18)
- Valori ISEE (ISEE, ISRE, patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare)
- Incompatibilità altri ammortizzatori sociali (NASPI, ASDI, ...)
- Condizione lavorativa

ReI

Misura

Il beneficio economico è finalizzato a colmare la differenza tra le risorse a disposizione delle famiglie e una **SOGLIA DI REDDITO MINIMO** ritenuta necessaria a coprirne i bisogni fondamentali.

La **SOGLIA DI REDDITO MINIMO** è fissata in **3.000 euro** ed è rimodulata in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i parametri della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione la soglia è considerata al 75%, ovvero **2.250 euro**.



ReI

Misura

L'importo è soggetto ad un tetto massimo di erogazione:

non può essere superiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, maggiorato del 10%.

Numero componenti	Parametro della scala di equivalenza	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	1,57	€ 3.532,50	€ 294,38
3	2,04	€ 4.590,00	€ 382,50
4	2,46	€ 5.535,00	€ 461,25
5	2,85	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	3,20	€ 6.477,90	€ 539,82

ReI

Misura

Il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al ReI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.

In sostanza, il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia dei 3.000 euro, come sopra specificato.

ReI

Misura

La legge di bilancio è intervenuta per normare le ipotesi di **importo mensile pari a zero** e di importo mensile maggiore di zero ma non superiore a **20 euro**.

a) Importo di ammontare pari a zero:

la domanda verrà respinta.

Resta salva la possibilità di rivolgersi presso i competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.

b) Importo maggiore di zero ma non superiore a 20 euro:

l'importo verrà erogato anticipatamente in uniche soluzioni su base annua .

ReI

Decorrenza e durata

- **Decorrenza:** dal mese successivo alla presentazione della domanda;
- **Durata:** per un periodo massimo di 18 mesi, cui vanno sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Può essere presentata una nuova domanda di ReI (rinnovo) solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. In questo caso la durata è di 12 mesi.

ReI

Modalità di erogazione

Il ReI è erogato:

- **mensilmente**, per un importo pari ad un dodicesimo del valore dello stesso calcolato su base annua (con eccezione delle domande con importo mensile non superiore a € 20) ;
- **per il tramite della Carta acquisti**, ridenominata Carta ReI, concessa da **Poste Italiane** che è il **Gestore** del servizio integrato di gestione delle carte acquisti.

ReI

Ciclo di vita



- **Sito web**
- **Upload da web**
- **Cooperazione applicativa**

- **Residenza**
- **Cittadinanza contestualmente alla domanda o successivamente**
- **Donna in stato di gravidanza avanzato (per domande presentate fino al 31/5/18)**
- **Monitoraggio del rispetto del progetto**

- **Presenza minore / disabile con genitore o tutore / ultra55enne (per domande presentate fino al 31/5/18)**
- **Valori ISEE (ISEE, ISRE, patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare)**
- **Incompatibilità altri ammortizzatori sociali (NASPI, ASDI, ...)**
- **Condizione lavorativa**

ReI

Compatibilità attività lavorativa

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa previa comunicazione della stessa all'atto della richiesta del beneficio (sezione ReI-Com), quando i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità dell'attestazione ISEE, in corso di validità ed utilizzata ai fini dell'accesso alla prestazione.

ReI

Compatibilità attività lavorativa

Durante l'erogazione del ReI, in caso di variazione della situazione lavorativa, a pena di decadenza dal beneficio, i nuclei beneficiari sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, tramite il modello ReI - Com.

I valori presenti in DSU sono aggiornati esclusivamente per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.

ReI

Progetto personalizzato

L'erogazione del ReI è condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, a seguito dell'accoglimento del ReI.

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare ed è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Laddove la situazione di povertà emerga come connessa alla sola dimensione lavorativa, il progetto è sostituito dal patto di servizio personalizzato (art. 20 D.lgs. n. 150 del 2015).

ReI

Obblighi del beneficiario

- presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
- comunicare all'INPS, mediante il modello ReI - Com, le variazioni della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio;
- presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall'evento.

ReI

Obblighi del beneficiario

Affinché il nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, **è necessario presentare anche una nuova domanda di ReI, senza la necessità di un intervallo temporale minimo.**

In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Tale adempimento non deve essere eseguito nelle ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, ma occorre presentare una nuova DSU.

